



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2546 di data 10 agosto 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Stazione sciistica n. 11/1/0 "BELVEDERE", in Comune di Canazei;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa di cavidotti interrati per l'ampliamento della rete a fibra ottica a servizio degli impianti di risalita e delle strutture ricettive afferenti alla ski area del Belvedere.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 3 agosto 2018, con la quale la società S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, streda de Pareda n. 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la posa di cavidotti interrati per l'ampliamento della rete a fibra ottica a servizio degli impianti di risalita e delle strutture ricettive afferenti alla skiarea del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di cavidotti interrati per l'ampliamento ed il collegamento delle strutture ricettive non ancora raggiunte dalla rete in fibra ottica. Tecnicamente sono previsti lavori di scavo in trincea, la posa di tubi per cavidotto e il reinterro attraverso il riutilizzo del materiale di risulta dello scavo. Sarà infine curato il ripristino di tutte le superfici movimentate mediante la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso e accantonato per il successivo reimpiego al fine di un più naturale e veloce rinverdimento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la società S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, streda de Pareda n. 67, all'esecuzione di lavori concernenti la posa di cavidotti interrati per l'ampliamento della rete a fibra ottica a servizio degli impianti di risalita e delle strutture ricettive afferenti alla skiarea del Belvedere, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori sia trasmessa al Servizio impianti a fune e piste da sci la seguente documentazione:
 - certificazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
3. di rendere noto che qualora gli interventi dovessero intersecare corsi d'acqua pubblica, dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/GM/SD/